

## VI

### **La dissoluzione postcarolingia dell'ordinamento pubblico, lo sviluppo signorile e feudale e il movimento riformatore ecclesiastico**

#### *1. La crisi dell'impero e dei regni*

La fine dell'impero carolingio è solitamente presentata come smembramento dell'impero in più regni. In realtà già nel corso del IX secolo l'impero si ridusse assai spesso ad un nome, collegato ad un'idea universale di cristianità: e sotto quel nome già allora era in atto una pluralità di regni, connessi fra loro soltanto da una circolazione di cultura ecclesiastica, nelle corti dei Carolingi e nelle scuole episcopali e abbaziali, e da una comune prevalenza dell'elemento franco nella grande aristocrazia militare da cui si reclutavano alti ufficiali pubblici e alti dignitari ecclesiastici. La fine dell'età carolingia dev'essere intesa in un significato ben più profondo di quanto non sia una definitiva divisione fra questi regni: essa segnò la transizione da un ordinamento pubblico certo rudimentale e mal funzionante, ma pur sempre fondato su un disegno uniforme di amministrazione militare e giurisdizionale, a una multiforme convivenza politica in cui i quadri ufficiali del potere (le circoscrizioni comitali, marchionali, ducali e i minori distretti interni ed esse) tendevano a dileguarsi di fronte al crescere spontaneo e irregolare di poteri regionali e locali, disordinatamente fra loro intrecciati e direttamente emergenti dai gruppi sociali egemonici.

È da rilevare che normalmente l'egemonia di questi gruppi sociali – aristocrazia grande e minore, sia militare sia religiosa –, pur radicandosi nel grande possesso terriero e nella complessità dei legami parentali, religiosi e clientelari, non operò sul piano politico prescindendo dal regno<sup>1</sup>. Il potere regio, così in Gallia

<sup>1</sup> Cfr. V. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia padana*, Bologna 1974.

come in Italia e in Germania, conservò la disponibilità di numerose corti fiscali, di folte clientele vassallatiche, di molti vescovati e di grandi abbazie, e poté dunque nel X e nell'XI secolo intervenire con indubbia efficacia, soprattutto in Germania e in Italia, nella caotica concorrenza fra i poteri politici germinanti ovunque, sul territorio del regno, dalla volontà di affermazione di famiglie signorili e di enti religiosi. Intervenne con donazioni in allodio o concessioni in beneficio di spazi selvosi e di corti agrarie; con attacchi militari contro singoli potenti, avversi alla dinastia regia, e con alcune violente confische; con elargizioni di privilegi, che creavano o riconoscevano isole di giurisdizione immunitaria (le immunità dei signori ecclesiastici dalla giurisdizione comitale) o garantivano la riscossione di proventi di origine pubblica, come dazi e diritti di mercato o di moneta; con elevazioni dell'uno e dell'altro fedele a dignità pubbliche od ecclesiastiche. Ma questi interventi molteplici non si configuravano più all'interno di una più o meno regolare attività normativa e politico-amministrativa, pur se rudimentale qual era stata quella di re merovingi, di re longobardi, di re carolingi. Dopo i capitolari del IX secolo, l'attività legislativa cessò quasi interamente fino al XII secolo. Ogni intervento del re, a scopo aggressivo o a fini di potenziamento di famiglie o enti amici, assunse carattere episodico. La potenza del re, per quanto superiore, almeno in Germania e in Italia, fra X e XI secolo, a quella di ogni altro potente, non era tale da consentire che il singolo episodio si inserisse in un quadro di governo. Il re operava come il più potente fra i potenti, ma sempre meno come fulcro di un ordinamento pubblico, distribuito con un minimo di razionalità attraverso il territorio del regno. Era rispettato quand'era presente: in virtù della forza militare che lo accompagnava, e del residuo prestigio che gli veniva dal nome regio e dalla sua sacralità, ma non disponeva di una capacità di azione a distanza, in virtù di un'organizzazione capillare della potenza pubblica. Non mancava al potere regio una visione unitaria del regno, ma come territorio di incontro di una innumerevole ed eterogenea pluralità di poteri, il cui spontaneo sviluppo esigeva, ai fini di più o meno pacifica coesistenza, il comune riconoscimento di un'egemonia suprema, la potenza del re.

Chi consideri la situazione dei regni franchi alla fine dell'età merovingia, non può non cogliere già allora i segni di un disfacimento politico, del tutto analogo a quello che poi si effettuò in età postcarolingia, ed è indotto a domandarsi come sia avvenuto che nell'VIII secolo lo sviluppo clientelare attorno ai Pipinidi consentisse il superamento dell'anarchia incipiente, mentre l'ulteriore espansione delle clientele vassallatiche accompagnò le

varie fasi dell'impero carolingio e la sua disgregazione e la trasformazione del potere regio in un semplice nucleo di suprema forza egemonica. La spiegazione può essere anzitutto cercata nel diverso rapporto che si determinò nella prima età carolingia e poi tra il IX e il X secolo fra il mondo franco e le forze che lo aggredirono dall'esterno. Nell'VIII secolo il composito popolo franco e l'aristocrazia che lo inquadrava trovarono nell'intraprendenza dei Pipinidi in ascesa e nella loro clientela di Austrasia un nucleo di forza aggressivo, capace di guidarli nel respingere e assalire in tutte le direzioni, fino a sud dei Pirenei e al di qua delle Alpi e molto ad oriente del Reno, i vecchi e nuovi nemici del nome franco. L'orientamento offensivo assunto dalle imprese militari e l'ampiezza delle conquiste territoriali garantirono provvisoriamente una solidarietà che la diffusione dei rapporti vassallatico-beneficari in pari tempo accentuava. Ma la diaspora delle clientele carolingie, provocata dalla necessità di controllo militare e politico di un impero divenuto assai vasto ed eterogeneo, finì col rendere labili molti fra quei vincoli personali di carattere bilaterale, su cui in gran parte riposava la fedeltà dei nuclei franchi armati al potere regio. I *vassi dominici* – i vassalli di un Carolingio, dotati di beneficio su terre fiscali od ecclesiastiche, per ordine regio, in una o in un'altra provincia di un regno – tendevano a radicarsi nel territorio in cui si insediavano, collegandosi ai potenti della regione: soprattutto al conte, *vassus dominicus* egli pure, ed egli pure indotto dalla lontananza dal Carolingio a interpretare in forma sbiadita la fedeltà vassallatica, convergente con la sua fedeltà di funzionario pubblico al re, e a procurare, nel comitato che egli governava, una nuova base patrimoniale alla propria famiglia e a sviluppare la sua propria clientela vassallatica, da cui certamente attingeva gli *iuniores* attestati nei capitolari carolingi come seguito comitale e nucleo di funzionari minori. I *vassi dominici* dovettero quindi non di rado finire col confondersi coi vassalli del conte, da cui inizialmente erano distinti in modo nettissimo; e dovette anche accadere che taluni *vassi dominici*, quelli insediati per ordine regio su terre ecclesiastiche come precaristi (concessionari a censo assai debole) di una chiesa vescovile o monastica, si trasformassero in vassalli del vescovo e dell'abate da cui dipendevano economicamente. Certo è che le clientele delle grandi famiglie e delle grandi chiese cooperarono, non meno che l'espansione del patrimonio fondiario, a costituire nuclei di potere signorile, dispersi per il territorio dei regni e capaci di autonomia di fronte alla potenza regia, proprio quando questa vedeva indebolite, anche se non mai spente, le sue basi clientelari.

In questa situazione, già di per sé notevolmente diversa da quella creata nel secolo VIII dalla giovane forza aggressiva dei Pipinidi, sopravvennero fra IX e X secolo le profonde incursioni normanne dall'Atlantico sulla Gallia settentrionale ed occidentale, le scorrerie ungare dall'Oriente su tutta l'Italia del nord e sulla Germania, e gli assalti saraceni dal Mediterraneo sulle coste provenzali e italiane, con infiltrazioni lungo tutto l'arco delle Alpi occidentali<sup>2</sup>. I compositi eserciti dei re carolingi e immediatamente postcarolingi, ormai prevalentemente formati da clientele regie e signorili disperse e lente a riunirsi per una mobilitazione comune, di rado riuscirono a reagire con tempestività e coerenza. Ancora una volta sul mondo dominato dai Franchi parvero convergere attacchi da ogni direzione, ma lo spazio che ormai occorreva proteggere era immenso, né vi erano – prima dell'età degli Ottoni<sup>3</sup> – raggruppamenti militari pronti a stringersi intorno a dinastie tese verso grandi conquiste: conquiste del resto impossibili nelle direzioni settentrionale, occidentale e meridionale, là dove le incursioni provenivano da flotte ardite di Vichinghi e di Arabi, mentre il mondo franco continuava a ignorare, come aveva ignorato in tutta la sua storia anteriore, le avventure dei mari. Una reazione lenta e pur efficace agli assalti tuttavia non mancò, ma fu di un carattere singolarissimo. Signori laici ed ecclesiastici, a difesa dei propri beni e dei propri uomini e delle collettività rurali o cittadine in cui erano inseriti, eressero nell'interno dei territori minacciati di incursione ripari improvvisati, per lo più di legno, ma tali in ogni caso da suggerire agli invasori, privi di piani di conquista e avidi soltanto di preda, deviazioni dai nuclei abitati protetti. E questi ripari, dapprima costruiti per una spontanea e provvisoria difesa, spesso non organizzata né coordinata dal potere regio, finirono molte volte col sopravvivere al pericolo esterno, contro cui erano stati eretti, e col divenire strumento ulteriore, in connessione con patrimoni fondiari e clientele armate, di potere locale. Furono anzi imitati, dal X secolo in poi, con la costruzione di altri ripari e fortificazioni, che prescindevano ormai da ogni esigenza di protezione da incursioni lontane e obbedivano soltanto alla volontà di difesa e di offesa di nuclei signorili o di collettività, entro la generale competizione politica.

<sup>2</sup> L. MUSSET, *Les invasions. Le second assaut contre l'Europe chrétienne: VII<sup>e</sup>-XI<sup>e</sup> siècles*, Paris 1965.

<sup>3</sup> Ottone I, Ottone II, Ottone III, re tedeschi e imperatori nella seconda metà del X secolo.

La prima attestazione dello spontaneo moltiplicarsi di tali difese e della tendenza a conservarle pur quando fosse delegato il pericolo esterno, risale a un capitulare emanato nell'864 da Carlo il Calvo, allora re nella Gallia settentrionale ed occidentale<sup>4</sup>. Egli ordina che siano disfatti i ripari costruiti dai potenti privati, i quali li utilizzano, dopo le incursioni, contro i *vicini et commanentes*: contro i piccoli possessori residenti nello stesso *vicus* in cui vi sono i beni signorili protetti dalla fortificazione, o nei villaggi contermini. Questi castelli improvvisati diventavano dunque strumento di predominio locale, consentendo un deciso sviluppo in senso politico-militare di tendenze già presenti nel latifondo romano e già in Gallia accentuate dall'aristocrazia franca ed ecclesiastica fin dall'età merovingia.

Si aggiunga che non sempre il potere regio si oppose alla permanenza di fortificazioni in mano signorile. Non di rado anzi, constatando l'insufficienza degli ufficiali pubblici nell'organizzare la difesa territoriale contro le improvvise ondate degli invasori, promosse il passaggio permanente di certe responsabilità militari in mani diverse da quelle dei suoi rappresentanti. Nell'887 l'imperatore Carlo il Grosso, constatando che il vescovo di Langres (in Champagne) senz'alcun aiuto di conte o altro ufficiale pubblico sta conducendo a termine la ricostruzione della mura della sua città di fronte alle incursioni dei pagani, decreta che il vescovo e i suoi successori in perpetuo dispongano liberamente delle mura, dello spazio ad esse circostante e di tutte le cose del fisco pertinenti finora al conte nella città<sup>5</sup>. Nel 906 il re d'Italia Berengario I autorizza un diacono a costruire, per riparo dagli Ungari, un castello nel Veronese, con torri e merli, precisando: «e possenga egli il tutto in piena proprietà»<sup>6</sup>. Si noti che la fortezza costruita dal diacono è oggetto, negli anni seguenti, dei più vari contratti, come una parte qualsiasi del patrimonio privato in cui viene inserita: il diacono ne dona la metà al conte di Verona, il quale a sua volta la dona al monastero di Nonantola (abbazia nel Modenese), mentre l'altra metà perviene alla vedova di un notaio<sup>7</sup>.

Con l'ostilità o col favore dunque dei re, fortezze nuove o restaurate entrarono, di fronte alle grandi incursioni dell'ultima età carolingia o della prima età postcarolingia, nella libera pro-

<sup>4</sup> MGH, *Capitularia regum Francorum*, II, p. 328.

<sup>5</sup> MGH, *Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*, II, p. 245.

<sup>6</sup> L. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Berengario I*, Roma 1903, p. 177 sg.

<sup>7</sup> SCHIAPARELLI, *I diplomi di Berengario I* cit., p. 236 sgg.

prietà di signori laici e di chiese, come un qualsiasi bene privato. Ciò avvenne nonostante lo schietto carattere pubblico della funzione di una fortezza, opera militare pertinente per sua natura all'ordinamento politico: specie in quei regni di derivazione germanica, per i quali, come sopra si è visto, il potere politico tendeva ad esaurirsi nell'esercizio di un'attività militare e di polizia o di un'attività giudiziaria connessa con la capacità militare di imporre l'esecuzione delle sentenze. Il detentore di una fortezza, specie quando disponeva di opportune clientele vassallatiche, o quando, in mancanza di queste o a integrazione di esse, disponeva di squadre armate di *famuli*, reclutate tra i servi o tra altri pertinenti al suo patrimonio (squadre che le fonti indicano spesso col nome di *masnade*), finiva con esercitare sul territorio protetto dalla fortezza un tipo di prevalenza, concorrente con quello spettante agli ufficiali pubblici, o sostitutivo di esso.

Del resto, era stata tradizione costante di re merovingi e carolingi, se non ancora, solitamente, di cedere positivi poteri di governo ad enti estranei all'ordinamento pubblico, già tuttavia di concedere con larghezza crescente privilegi di "immunità" dal potere degli ufficiali pubblici: sul finire dell'età carolingia ne godevano ormai quasi tutte le chiese vescovili e le ricche abbazie, nelle terre costituenti il loro patrimonio fondiario. La formula di immunità suonava ad esempio così: «nessun giudice pubblico osi entrare nelle terre della tale chiesa per esercitare il potere giudiziario, per riscuotere ammende pubbliche, per esigere albergarie (=alloggio e fornitura obbligatoria di viveri agli ufficiali regi in viaggio), per costringere con la forza (potere di polizia) liberi o servi residenti in tali terre»<sup>8</sup>. Una simile ampiezza di immunità esprime palese sfiducia nell'attività degli ufficiali pubblici, di cui i capitolari carolingi (la legislazione emanante dal re) deplorano esplicitamente le oppressioni, esercitate sia sui piccoli possessori, sia sugli uomini dipendenti dalle chiese. È manifesta la persuasione che poteri diversi da quelli pubblici – il potere di un abate o di un vescovo sugli uomini residenti su terra monastica o vescovile – possano esercitare una protezione efficace.

In età postcarolingia avvenne che tali immunità negative si sviluppavano spontaneamente nelle cosiddette immunità positive, cioè nell'esercizio signorile di quei poteri di giurisdizione e di costrizione che l'immunità negativa aveva sottratti agli ufficiali del re. Le isole di immunità divennero isole di giurisdizione signorile,

<sup>8</sup> Così un privilegio di Carlo Magno (*MGH, Diplomata Karolinorum*, I, p. 99).

analoghe e quelle che si andavano creando intorno alle fortezze private. Lo sgretolamento dei comitati e delle marche – le circoscrizioni ufficiali dei regni – procedeva dunque da più direzioni: dallo sviluppo delle immunità concesse da tempo alle grandi chiese dai re; dalla moltiplicazione di aree di protezione militare, pertinenti a fortezze estranee all'ordinamento pubblico; dal rafforzarsi dei gruppi vassallatici e delle *masnade* servili intorno ai potenti, fossero questi o no titolari di immunità o di fortezze. Non era un graduale smembramento delle grandi circoscrizioni pubbliche in distretti minori, di cui si possa supporre la preesistenza all'interno di esse, bensì un progressivo sfaldarsi delle divisioni territoriali a profitto di poteri imperniati su centri di gestione fondiaria, su capisaldi militari signorili, su edifici ecclesiastici, su elementi cioè caratterizzanti il paesaggio soprattutto rurale ed esprimenti il coagularsi di interessi e di vincoli di dipendenza intorno a famiglie e ad enti localmente di grande prestigio. E l'irradiarsi di questi poteri da tali elementi del paesaggio non sfaldava il territorio pubblico in piccoli blocchi compatti, bensì in sfere di influenza di consistenza ancora non chiara né stabile, le quali non di rado si intersecavano e coesistevano con residue attività del potere pubblico ufficiale: come appare dalle ulteriori contese, dai tentativi che seguiranno di definire confini o di distribuire diritti di giustizia e di esazione e di polizia fra più centri interferenti fra loro in una medesima zona.

## 2. L'evoluzione del potere comitale e marchionale

Abbiamo ora accennato ai resti di attività pubblica che talvolta concorrono in una medesima zona, in età postcarolingia, con poteri signorili emananti da centri di amministrazione economica o di azione militare privata. Ma occorre considerare ora più da vicino tutta la complessa evoluzione che sta allora subendo il potere comitale o marchionale: evoluzione che non è soltanto una crisi della compattezza territoriale del comitato o della marca, ma investe la natura stessa di quel potere, corrompendone il carattere di delegazione regia e a poco a poco trasponendolo interamente sul piano della potenza signorile.

Sopra abbiamo citato il caso del trasferimento della metà di un castello, costruito da un diacono a Nogara, al conte di Verona, che a sua volta la cedette al monastero di Nonantola. Il trasferimento di quella parte della fortezza al conte avvenne per

donazione nel 908<sup>9</sup>. Non si tratta di integrazione della metà del castello nell'ordinamento pubblico: il conte non la riceve come ufficiale pubblico, ma come un proprietario qualsiasi; e la pienezza di diritti che il dono gli fa conseguire, gli permette di usarne ad arbitrio e di donarla, qualche tempo dopo, con eguale pienezza di diritti a un monastero. È questo un esempio fra mille della complessa figura di un conte in età postcarolingia. In quanto conte (e vassallo regio), egli esercita un ufficio pubblico (coincidente col suo servizio come vassallo) che implica, fra l'altro, la custodia delle fortezze regie nel territorio affidatogli. Ma in pari tempo egli ha radici sue proprie di potenza, e può disporre ad arbitrio, per diritto ereditario o per altro modo di acquisto in "allodio" (piena proprietà), di beni e di fortezze, che sono presenti in quel comitato medesimo, od anche in un territorio diverso, se è membro di una famiglia radicata patrimonialmente anche altrove.

Nel corso del X secolo, in ogni parte dell'Europa già carolingia, i conti (similmente i duchi e i marchesi, che sono conti di circoscrizioni più vaste, o titolari di più comitati, e che talvolta hanno conti a sé subordinati, senza che tuttavia il potere marchionale o ducale risulti mai di natura diversa da quella, militare e giudiziaria, propria dei conti) divengono i più zelanti costruttori di fortezze. Se costruite su allodio del conte, esse assumono carattere patrimoniale come l'allodio medesimo. Se costruite su terre fiscali, sottoposte alla vigilanza del conte o a lui assegnate come terre in beneficio (come remunerazione del servizio vassallatico o dotazione dell'ufficio pubblico), tali nuove fortezze, non meno di quelle regie più antiche, dovrebbero assumere carattere pubblico e passare dal conte ai suoi successori nel comitato, pur quando la successione per intervento regio, non rimanga nell'ambito di una stessa famiglia. Ma chi può vigilare, nelle frequenti crisi del potere regio (per lo più crisi di successione al trono, formalmente non ereditario, bensì elettivo ad opera dei grandi del regno, vescovi e abati, conti e marchesi), su una sempre corretta distinzione fra terre beneficiarie e terre allodiali del conte? Come d'altra parte distinguere sempre, nella costruzione di ogni fortezza comitale, fra l'apporto di materiali e di mano d'opera di provenienza pubblica (dalle corti fiscali esistenti nel comitato) e l'impiego di cose e di uomini appartenenti alla potenza familiare del conte? Certo è che nella seconda metà del X secolo, là soprattutto dove, come avviene nelle regioni meri-

<sup>9</sup> SCHIAPARELLI, *I diplomi di Berengario I* cit., p. 236.

dionali del regno di Francia, il potere regio si è quasi estinto, vi sono conti che dispongono patrimonialmente di un gran numero di fortezze, in relazione con possessi terrieri la cui allodialità può essere in parte frutto di un processo spontaneo di trasformazione di terre fiscali in proprietà della famiglia comitale. Ad esempio, in un testamento del 961 il conte Raimondo di Rouergue, in Aquitania, dispone a favore di figli e parenti e chiese di una lunga serie di castelli, enumerandoli fra gli altri beni allodiali, con formule che esprimono la profonda connessione fra terre e fortezze: «castello... cum alode», «alodis... cum medietate de castello»<sup>10</sup>.

Ciò aiuta a spiegare come il conte nel corso del X secolo per lo più non dimostri un'eguale sollecitudine nella protezione militare di tutte le zone che costituiscono il suo comitato. Già si è visto fin dall'887 il caso di Langres, la città le cui mura sono restaurate dal vescovo senz'alcun aiuto del conte. Ma ciò non è soltanto attestato nell'età delle incursioni di Normanni, di Saraceni e di Ungari. Nell'età degli Ottoni<sup>11</sup> si moltiplicano in Italia i diplomi regi che concedono all'uno o all'altro vescovo il *districtus* (potere pubblico di costrizione), la giurisdizione e le riscossioni di origine pubblica nella città in cui il vescovo risiede, e sul territorio circostante, nel raggio di alcune miglia da essa. Sono concessioni fatte non alla singola persona del vescovo, ma alla chiesa vescovile: al vescovo e ai suoi successori in perpetuo. Non vi è indizio di opposizione di conti. Evidentemente questi non sentono alcun forte interesse nel difendere la città che è pur capoluogo del loro comitato. Preferiscono impegnarsi nella fortificazione di quelle zone del comitato, dove si addensano i beni e gli uomini pertinenti alla loro famiglia, e lasciano svanire il potere pubblico nelle zone più estranee ai loro interessi patrimoniali.

Questo avvenne anche dove il potere regio non intervenne a favore degli enti ecclesiastici. Milano, ad esempio, al principio dell'XI secolo era nella giurisdizione di marchesi appartenenti alla potente famiglia longobarda degli Obertenghi, e tuttavia al tempo di re Corrado II Milano appare saldamente in mano all'arcivescovo Ariberto, nonostante che nessun re avesse concesso poteri alla chiesa ambrosiana sulla città<sup>12</sup>. Evidentemente gli

<sup>10</sup> *Recueil des historiens des Gaules et de la France*, IX, ristampa, Paris 1874, p. 727.

<sup>11</sup> Cfr. *supra*, p. 78, nota 3.

<sup>12</sup> *Storia di Milano*, II e III, Milano 1954.

Obertenghi, ricchi di un patrimonio assai vasto e disperso, dalla pianura padana alla costa ligure e alla Toscana, si impegnarono nello sviluppo di una potenza imperniata su corti e castelli allodiali, e considerarono come marginale l'esercizio della funzione pubblica in rappresentanza del regno nelle città: a Milano, a Tortona, a Genova, centri di comitati che intorno al mille appaiono affidati agli Obertenghi. Non che agli Obertenghi la titolarità di un comitato sembrasse indifferente: non si spiegherebbe, in tal caso, un certo cumulo di comitati nelle loro mani. Ma il potere pubblico delegato loro dal re nell'una o nell'altra provincia era da essi interpretato come strumento per consolidare nelle province medesime una loro autonoma presenza patrimoniale e politica, fondata sull'eredità degli allodi. Il consolidamento dovette avvenire attraverso due vie: mediante l'esercizio intenso del potere militare e giudiziario, proprio del conte, nelle zone su cui già gravitava la potenza della famiglia; e mediante l'impiego di uomini e proventi del fisco per costruire nuovi castelli, costituire nuovi nuclei di armati, acquistare nuovi beni in zone di espansione della famiglia. Le città, coi loro peculiari problemi di coordinazione economica e sociale (problemi di mercato e di moneta e di convivenza fra ceti militare, alto e basso clero, ceto mercantile e artigiani), dovevano ancora apparire piuttosto una preoccupazione che una base di potenza, per stirpi signorili avvezze a dominare rozzamente, senza troppe difficoltà, su moltitudini di servi e di contadini.

Come le città, così dovettero essere per lo più trascurate le zone in cui si addensavano beni ecclesiastici, coperti dall'immunità, o beni di famiglie militari molto attive, intente a creare sfere loro proprie di dominazione locale. Soltanto così si può intendere come le immunità di cui gli enti ecclesiastici godevano fin dall'età carolingia, si sviluppassero in senso positivo per lo più senza gravi contrasti col potere pubblico e come pullulassero ovunque centri di irradiazione di potere signorile. Il potere comitale tendeva così a restringersi a certe parti soltanto del comitato, e questo finì molte volte col perdere definitivamente la sua antica fisionomia territoriale, di origine pubblica, e con l'assumere confini affatto nuovi e una discontinuità corrispondente alle sfere di azione della dinastia comitale.

Ma questo poté avvenire soltanto dove e quando una dinastia comitale ci fu: quando cioè il potere comitale divenne ereditario in modo regolare e costante. Una certa tendenza a conservare il comitato nel seno di una stessa famiglia risale all'età carolingia, ma per lo più quella tendenza riuscì a prevalere solo attraverso un processo secolare. Nel X e XI secolo l'incertezza fu

grande nel concepire la natura del potere comitale. Esso era ancora pensato come delegazione regia e come beneficio precario, ma in pari tempo si giudicava doveroso che il re scegliesse, nell'assegnare un comitato o una marca, un figlio o un parente di chi ne era già stato investito; o che, mancando in una certa regione la possibilità di azione del re, il potere passasse spontaneamente dal conte ai suoi discendenti. Là dove lo sviluppo in senso ereditario meglio si effettuò, l'area dominata in nome della dignità comitale o marchionale aderì sempre più strettamente all'effettiva sfera di azione politica della dinastia: si restrinse ad alcune zone incastellate dalla famiglia all'interno del vecchio distretto, si allargò a zone presenti in distretti diversi e parimenti da essa incastellate, perdettero od acquistò lembi nuovi di territorio nei conflitti con altre dinastie od altri enti, divenne insomma una dominazione suscettibile di variazioni conformi a sue proprie vicende politico-militari, qualcosa di assolutamente diverso da una stabile circoscrizione amministrativa del regno. Così avvenne ad esempio che sul finire del XII secolo la contea di Savoia fosse un potente agglomerato politico di valli alpine, tendente ad espandersi verso le pianure del Rodano e del Po, una formazione non comparabile col *pagus Savogiensis*, retto in età carolingia da un conte al di là delle Alpi; che in età comunale il marchesato aleramico di Monferrato riunisse a nord e a sud del Po, dal Canavese all'Astigiano, una somma di territori che non avevano pressoché più alcuna relazione con la marca affidata agli Aleramici nel X secolo dai re d'Italia, da Savona al Po; che i Guidi dominassero con nome comitale fra Romagna e Toscana in zone diversissime dal comitato, che è arduo accertare, originariamente loro affidato.

A questo punto dello sviluppo marchesati e contee non sono più uffici assegnati in distretti regi a potenti, che traggono profitto dall'esercizio della funzione per conferire maggiore robustezza alla potenza patrimoniale della famiglia, ma sono essi stessi parte integrante del patrimonio familiare, sono la coordinazione politica permanente di tutte le fonti di reddito e di tutti i punti di forza, che si identificano con la potenza mutevole della famiglia. Ciò è vero anche quando il potere comitale o marchionale non viene assunto sotto il segno dell'allodialità, ma sotto quello feudale: quando cioè il re ancora ne investe, *per feudum*, il conte o marchese come vassallo. Il processo attraverso cui comitati e marche si alterano territorialmente e divengono dominazioni ereditarie patrimoniali, è infatti parallelo a quello attraverso cui ogni altro beneficio vassallatico, fra X e XII secolo, a poco a poco si incorpora nel patrimonio del vassallo, pur mantenendosi

l'esigenza di una investitura puramente formale del beneficio (feudo, si dice solitamente dall'XI secolo in poi), concessa dal *senior* al *vassallus* ad ogni mutare della persona dell'uno o dell'altro. Il feudo dunque diventa, in età comunale, l'istituto giuridico adatto ad esprimere, quando abbia per contenuto poteri comitali o marchionali, la patrimonialità di questi poteri e la loro distinzione nettissima (come già si è rilevato<sup>13</sup> nel chiarire il significato tutt'affatto diverso che in età carolingia assumeva l'applicazione del rapporto vassallatico-beneficiario agli uffici pubblici) dalle funzioni esercitate per delegazione dai nuovi ufficiali che il regno (o il principe territoriale o la repubblica comunale) incomincia a creare per ricostituire un apparato statale. Da questo momento – e solo da questo momento – è lecito parlare delle giurisdizioni feudali come forme di signoria politica che, incorporando poteri spettanti all'ordinamento pubblico, lo limitano o lo interrompono: esattamente come era lecito dirlo, fin dal X secolo, per i poteri sviluppatasi dalle immunità e dall'incastellamento dei patrimoni allodiali.

### 3. La formazione delle signorie locali (X-XII secolo) e il nuovo orientamento feudale (XII-XIII secolo)

È bene ora porre a confronto il processo di sfaldamento delle circoscrizioni pubbliche a profitto di enti immunitari e di signori di clientele e fortezze private e il processo di costruzione del nuovo tipo di signorie comitali e marchionali ereditarie. Sono due aspetti dello stesso sviluppo signorile, che muovono da direzioni in parte opposte e convergono nella formazione di signorie locali. Nel primo caso enti e signori sviluppano in senso politico la propria potenza, imitando anche nelle forme esterne (sessioni giudiziarie, milizie armate, fortificazioni) e nella terminologia (*districtio* e *bannus*, *iustitia* e *placitum*, *honor*, talvolta anche – per indicare complessivamente i diritti signorili di tipo comitale – *comitatus* o *contile*) il potere pubblico. Nel secondo caso il potere pubblico si incorpora nella potenza signorile della famiglia comitale o marchionale, imitando nei trapassi di potere le forme dell'evoluzione patrimoniale: contee e marchesati passano in eredità, si dividono fra rami della famiglia, si ricostitui-

scono in nuova forma territoriale in mano di consorterie nobiliari, si allargano e si restringono mediante contratti con altri titolari di poteri. Il risultato, in un caso e nell'altro, è la formazione di una moltitudine di signorie locali (*dominatus loci*, si legge nelle fonti italiane), possedute ora singolarmente da modeste dinastie signorili o da modeste chiese monastiche o plebane (le pievi o chiese battesimali in cui la diocesi vescovile si articolava), ora invece in numero talvolta anche ingentissimo da dinastie comitali o marchionali, ducali e regie, e da grandi abbazie, da vescovati, da capitoli cattedrali (comunità canonicali che officiavano la chiesa in cui era la *cathedra* vescovile e che fra X e XI secolo si costituirono patrimoni fondiari distinti da quelli dei vescovi, mediante dotazioni assegnate dai vescovi stessi e mediante elargizioni regie, donazioni di fedeli e varie operazioni economiche, analogamente a quello che avveniva per le abbazie). È lecito dire che intorno al XII secolo l'Europa occidentale e centrale era in massima parte, sotto il rispetto dell'organizzazione territoriale, una somma immensa di signorie locali, per lo più contraddistinte da una fortificazione (castelli o semplici torri che proteggevano dimore signorili, fortezze custodite e abitate da piccole clientele vassallatiche, apprestamenti di mura, con propugnacoli e fossati, che cingevano chiostri monastici e canonicali, borghi rurali e città): signorie autonome o raggruppate nella potenza di signori laici, di chiese e, fra XII e XIII secolo, di "repubbliche" comunali. La popolazione, cittadina e rurale, non conosceva poteri efficienti che si esplicassero in forme diverse da quelle locali, per lo più rese materialmente visibili da costruzioni al cui mantenimento *cives* o *rustici* erano chiamati a collaborare. Ma come questo potere distribuito capillarmente si inseriva nel tessuto sociale ed economico delle popolazioni?<sup>14</sup>

Il potere signorile rispecchiava sostanzialmente nell'organizzazione locale che si andò effettuando per più o meno lenta evoluzione dal X al XII secolo, l'insediamento della popolazione a villaggi, borghi e piccoli nuclei urbani. Viveva connesso con presenze fondiarie patrimoniali, ma raramente coincideva con la configurazione del possesso signorile. I grandi patrimoni fondiari erano per lo più discontinui così geograficamente come topograficamente: si articolavano in centri di gestione signorile (*villae* o *curtes*), spesso distribuiti in più regioni, ed ogni centro curtense a sua volta raccoglieva amministrativamente intorno a

<sup>13</sup> Cfr. *supra*, p. 53 sg. e p. 92.

<sup>14</sup> Cfr. G. DUBY, *L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval*, Paris 1962; 1ª ed. it. Bari 1966.

sé uomini e terre distribuiti in una pluralità di villaggi. Il villaggio era costituito di uno spazio centrale, dove le famiglie di contadini risiedevano, ivi provviste ciascuna di casa, di stalla, di orto: in uno stesso villaggio convivevano spesso, le une accanto alle altre, famiglie di piccoli allodieri (possessori in proprio), di liberi concessionari di terre signorili, di servi dipendenti chi da una signore chi da un altro. Tutt'attorno allo spazio abitato si stendeva l'agro del villaggio, dove ogni famiglia contadina disponeva di campi, vigne e prati, per lo più dispersi in mezzo a quelli delle altre famiglie. Attorno allo spazio agrario vi erano le aree incolte, pascoli e boschi di uso comune, dove cioè ogni famiglia contadina mandava il bestiame, raccoglieva legna e frutti spontanei: il diritto di usare l'incolto era considerato una pertinenza di ciascun podere (il "manso", che comprendeva la casa di abitazione e i terreni che ne dipendevano – come sedimi edificati ed orti e come campi, vigne, prati – nello spazio centrale del villaggio e nel coltivio circostante), fosse il podere un allodio contadino o fosse una terra signorile concessa a contratto o affidata a coloni. Non vi era dunque solitamente corrispondenza fra la struttura del possesso e l'insediamento della popolazione rurale. Quando pertanto i signori terrieri, fossero enti immunitari o famiglie militari, svilupparono poteri di protezione locale analoghi a quelli più largamente esercitati dagli ufficiali pubblici nelle circoscrizioni del regno – o, se ufficiali pubblici, concentrarono l'esercizio della protezione pubblica su località dove essi avevano uomini e terre –, si trovarono, in molti villaggi, in concorrenza fra loro.

Né sempre, fra più signori presenti economicamente in un villaggio o in un gruppo di villaggi contigui (i villaggi ad esempio che sorgevano in uno stesso distretto plebano, facenti capo per i riti religiosi ad una medesima pieve), prevalse quello economicamente meglio ivi rappresentato. Molto dipese anche dall'iniziativa militare e dalla volontà politica del signore. Avvenne così alcune volte che zone dominate per gran parte da un ente immunitario finissero sotto il *dominatus loci* di un signore laico, che aveva preceduto l'ente nella costruzione di una fortezza. Altre volte avvenne che, dopo alcune contese, l'ente e il signore militare si dividessero i diritti di giurisdizione e di esazione scaturiti per consuetudine dal banno signorile esercitato dall'uno e dall'altro, cioè dalla protezione di carattere tendenzialmente politico che l'ente immunitario andava sviluppando sui suoi contadini e che in pari tempo il signore militare cercava di esercitare su tutti i coltivatori viventi nell'ambito territoriale protetto. Valga un esempio. Nel 1173 intervenne una transazione tra Guglielmo

di Luserna e Beatrice badessa di Caramagna (si noti che Beatrice era sorella di Guglielmo, con cui contendeva: il reclutamento di vescovi, abati e badesse continuava a farsi nell'ambito dell'aristocrazia militare) per i luoghi di Caramagna, dov'era il monastero e di Sommariva Bosco, località contigua a Caramagna<sup>15</sup>. La badessa consente a Guglielmo «ut fodrum accipiat in hominibus Caramagne et in hominibus Summarive pertinentibus ad ipsum monasterium»: nell'esazione del fodro (contribuzione dovuta in più parti d'Italia da ogni famiglia contadina al signore di banno per la sua protezione) la badessa dunque riconosce la prevalenza del signore laico territoriale anche sui suoi uomini. Riguardo alla giustizia, è fatto un posto a parte all'alta giurisdizionale criminale, considerata di natura comitale e spettante per consuetudine ai signori di Luserna: «placita comitalia, sicut homicidii, periurii, adulterii, incendii et furti, prodicionis et pugne, sicut ad dominum Vilielmum pertinere solent, sic ad eum eiusque successores de cetero pertineant». Le altre cause invece – «omnia alia placita» – spettano alla badessa quando si tratti di uomini pertinenti al monastero.

L'esempio di Caramagna e Sommariva vale a chiarire come la dissoluzione dell'ordinamento pubblico e il moltiplicarsi dei centri giurisdizionali signorili dal X al XII secolo non fosse soltanto disfacimento di circoscrizioni pubbliche e creazione di nuovi distretti in mano signorile, bensì anche disintegrazione della funzione pubblica stessa in una pluralità di diritti, esercitati talvolta da più signori in un medesimo luogo e integrati da nuovi diritti di esazione e di costrizione, creati dalla consuetudine. Avvenne cioè in quei secoli un duplice e contraddittorio processo. Da un lato il potere regio distribuì – o tollerò che si disperdessero – fra più mani non soltanto parti del territorio pubblico (alienazione di castelli e di città, sviluppo delle concessioni immunitarie), ma anche parti del potere pubblico stesso: alienò qui un pedaggio, là un diritto di mercato o di moneta, o la percezione di tributi regi consuetudinari, o un potere di fortificazione, o un diritto di placito, o la metà dei proventi del placito (dei proventi cioè giudiziari); e tollerò che duchi, conti e marchesi procedessero nel medesimo modo a distribuire diritti di origine pubblica, e che tali diritti passassero attraverso le più varie transazioni economiche, nelle forme di cessione e di successione proprie del diritto privato, dall'uno all'altro signore, da un signore ad un ente, da

<sup>15</sup> C. PATRUCCO, *Le più antiche carte dell'abbazia di Caramagna*, in *Miscellanea saluzzese*, Pinerolo 1902.

un ente ad un altro. D'altro lato ogni ente o signore – in quanto protettore dei coltivatori residenti nelle sue terre, o dei *famuli* (servi, o semiliberi) da lui personalmente dipendenti, o degli uomini domiciliati nell'area territoriale gravitante su una fortezza – spontaneamente sviluppava la propria superiorità economica, sociale o militare in un dominio che tendeva ad assumere una forma concettualmente unitaria (anche quando territorialmente discontinua), traducendosi, riguardo agli *homines* subordinati, nella richiesta di una pluralità di servizi (per mantenimento del castello, per la polizia sulle terre signorili o sul territorio protetto, per la difesa anche militare del signore) e di contribuzioni consuetudinarie e nell'emanazione di ordinanze signorili (i *banna* puniti con multe) e di sentenze giudiziarie di placito: una pluralità di diritti consuetudinari nuovi (nuovi rispetto alle consuetudini regie di tradizione carolingia, più o meno manomesse dalla dispersione dei poteri pubblici) che scaturivano da una concreta volontà di comando unitario, pur se esercitato in dimensioni anche minime. Donde la difficoltà e in molti casi l'impossibilità di chiarire che cosa nel XII secolo, fra i diritti di supremazia esercitati da un determinato signore, derivasse dalla disintegrazione di vecchi diritti di origine pubblica e che cosa procedesse dal germinare di nuovi poteri di protezione: se ad esempio l'onere di una albergaria (dovere di alloggiare e nutrire il signore e i suoi agenti che soggiornassero provvisoriamente in una località) fosse il prolungamento di un antico onere gravante sui *liberi homines* di fronte al potere pubblico, per effetto dei successivi trapassi del diritto correlativo dal re o dai suoi ufficiali ad enti o famiglie, o se fosse una consuetudine nata dall'esercizio di un potere nuovo, per imitazione di quello antico, non per derivazione da esso.

Il duplice contraddittorio processo tende pressoché ovunque a conchiudersi, fra XII e XIII secolo, col prevalere dell'orientamento unitario: con la reintegrazione cioè dei poteri politici di esazione, di comando e di giurisdizione, esercitati su un raggruppamento di uomini, nelle mani di un determinato ente o signore, o per lo meno nelle mani di enti e signori che risolvono la loro anteriore concorrenza discordante in un compromesso di coesistenza più o meno armonizzata. La convenzione del 1173 fra i signori Luserna e la badessa di Caramagna, se da un lato rinvia ad un'antecedente disintegrazione del potere e ad un lungo contrasto nei concorrenti sforzi di reintegrazione, per altro verso significa un tentativo di coordinazione razionale dei poteri concorrenti, attraverso l'assegnazione ad essi di sfere di azione che si integrano nell'idea unitaria di un potere politico locale, eserci-

tato a livelli diversi e in settori diversi dall'uno o dall'altro signore (la badessa o il signore di Luserna).

La tendenza alla coordinazione politica si rivela anche, fra XII e XIII secolo, come processo di ricomposizione territoriale, attraverso sottomissioni militari violente e distruzione o incorporazione di fortezze signorili (di enti ecclesiastici o di piccole dinastie) da parte delle forze vittoriose (principati territoriali o "repubbliche" comunali), o come processo di collegamento territoriale, mediante patti di subordinazione giuridica, che spesso assumono, in Piemonte ad esempio ed in Francia, il carattere feudale. Per intendere questo impiego dei vecchi istituti vassallatico-beneficari sul piano delle relazioni di potenza politica, occorre considerare l'evoluzione del beneficio in senso patrimoniale, a cui già si è fatto cenno a proposito delle trasformazioni subite dal potere comitale e marchionale dall'età carolingia all'età comunale<sup>16</sup>. Se nel X secolo tenere in beneficio una fortezza o una giurisdizione significava averne la custodia o l'esercizio in nome del signore allodiale o del re o di un ufficiale pubblico qual era il conte o il marchese, nel XII secolo tenere in feudo un castello o una signoria o un comitato o marchesato o ducato implicava ancor sempre il riconoscimento di un superiore a cui rendere omaggio e prestare assistenza in caso di necessità, ma significava in pari tempo inamovibilità del suo detentore e della sua famiglia dal potere esercitato. E nel groviglio delle contese politico-militari poteva riuscire meno pericoloso tenere un potere in feudo che in allodio: il feudo implicava collegamento con un altro signore, mentre l'allodio, con la sua piena libertà di disposizione e di azione, poteva significare isolamento. Di qui, fra XII e XIII secolo, un numero crescente di signori che donano in allodio le loro fortezze e giurisdizioni ad altro signore od ente, per riprenderle in feudo, rendendo omaggio e giurando fedeltà, e così aggiungendosi a quei poteri territoriali (per lo più contee e marchesati e ducati in cui si sono trasformati i resti delle vecchie circoscrizioni pubbliche, od anche quei castellani che hanno patrimonializzato in senso feudale, senza cioè allodializzarle, le fortezze loro assegnate in custodia o in beneficio) che già vivono nella rete delle relazioni feudali. Questo avvenne – col nome di *reprises de fiefs*, o di feudi oblati – a tutti i livelli di potere: dalle famiglie signorili che in Val Tiglione, a sud di Asti, donarono o vendettero alla repubblica le quote che possedevano dell'uno o dell'altro dei tre castelli che proteggevano la

<sup>16</sup> Cfr. *supra*, p. 86.

valle, per riprenderle in feudo dalla repubblica stessa, fino a quei dinasti tedeschi che fecero dono solenne all'imperatore delle vaste dominazioni territoriali di cui disponevano allodialmente, per riaverle come principi dell'impero, vassalli dell'imperatore<sup>17</sup>. Ed è in gran parte su base feudale che in Francia il potere regio, pressoché annientato nelle regioni meridionali fra X e XI secolo, a poco a poco si rifece presente in esse fra XII e XIII secolo, costituendo infine quella piramide di signorie feudali del tempo di re Luigi IX, che erroneamente di solito si attribuisce già ai secoli anteriori o addirittura all'età carolingia. L'istituto feudale giuoca in tal modo, in certe situazioni politiche, come strumento di ricomposizione, anziché di disgregazione: anche se non fu esso di certo l'unico strumento usato dalle maggiori potenze territoriali per annodare intorno a sé tutta una rete di interessi e di rapporti gerarchici, quando si pensi al gran numero di convenzioni disparatissime con cui fu sanzionata la preponderanza politica, e soprattutto si pensi all'incipiente rete di funzionari amovibili, prevosti, balivi, sceriffi, vicari, preposti da re, principi e repubbliche alla vigilanza di signori ed enti minori o all'esercizio diretto della giurisdizione nelle zone non pertinenti ai poteri autonomi di tali enti e signori<sup>18</sup>.

#### 4. Conformismo ecclesiastico e pluralità di centri di cultura e di potere

Fra le maggiori singolarità dell'età postcarolingia vi è l'intensa partecipazione delle chiese alla concorrenza fra tutti i poteri in cui i regni si andavano disgregando. Ciò tanto più può sorprendere, in quanto l'ordinamento ecclesiastico in età carolingia aveva rappresentato una delle più solide basi dell'impero e dei regni sorti in esso, costituendone il fondamento culturale uniforme e l'alleato potente nel tentativo di disciplinare unitariamente le popolazioni<sup>19</sup>. La civiltà carolingia non si era forse imperniata ufficialmente su modelli religiosi di comportamento, culminanti

nell'ascesi stereotipata dei monaci? In realtà il conformismo ecclesiastico, via via più rigido nelle deliberazioni conciliari promosse o sanzionate dai Carolingi, fu contraddetto quotidianamente dalla vigorosa ambizione delle comunità religiose, anche di quelle schiettamente monastiche, poiché l'ascetismo dei singoli si trasformava in una sorta di orgoglioso "patriottismo" dell'ente in cui gli asceti si incorporavano, proiettando in esso le loro profonde volontà di affermazione; e fu inconsapevolmente contraddetto, quel conformismo, dalla vivace curiosità letteraria e intellettuale di asceti e di chierici. La regolamentazione universale valse bensì a promuovere un'intensa circolazione di esperienze fra tutti i centri di cultura monastica e canonica, più o meno inquadrati dall'episcopato e protetti dal regno, ma finì col creare una tensione perenne fra l'orientamento ufficialmente unitario e le mille volontà di affermazione locale, emergenti dal culto di un santo e dalla celebrità del santuario, dall'affluire di donazioni e dalle esigenze di difesa patrimoniale, dalla formazione di una clientela, dalla residenza in un centro abitato. Il conformismo di fondo della cultura ecclesiastica senza dubbio si ricostituì in età carolingia – dopo le deviazioni violente dell'età merovingia – con tale robustezza, da sopravvivere nei secoli alla disgregazione dell'impero carolingio e dei regni, permanendo intensissima per tutto l'Occidente la rete di relazioni (che nessuna barriera politica interrompeva, mancando appunto, in età postcarolingia, barriere fra i regni in dissoluzione) fra tutti i centri di attività, nel consueto orizzonte della cultura ecclesiastica: ma entro quel conformismo la rissa universale provocò variazioni infinite di costume e di idee. La moltiplicazione postcarolingia dei nuclei di potere politico a base ecclesiastica o monastica, moltiplicazione provocata dalle crescenti necessità di autodifesa, consentì l'espressione di una pluralità incoercibile di orientamenti nella sensibilità religiosa e letteraria e nelle forme più o meno rituali di vita: e questa pluralità di orientamenti concorrenti fra loro si tradusse a sua volta nel rafforzamento della volontà di autonomia dei gruppi canonici e monastici, si tradusse in una volontà di espansione religiosa, patrimoniale e politica dei singoli enti vescovili, capitolari e abbaziali.

Un centro monastico come l'abbazia di Cluny, fondata in Borgogna nel 910 dal duca di Aquitania, poté arricchirsi di beni, di immunità e di giurisdizioni, disseminati in gran parte d'Europa; e sorretta dalla rete di queste prevalenze locali, poté trasformare la sua capacità di irradiazione religiosa in una stabile organizzazione di monasteri dipendenti, abbazie minori e priorati, che l'abate di Cluny, *rex monachorum*, dominava. Li dominava con l'in-

<sup>17</sup> G. TABACCO, *L'allodialità del potere nel medioevo*, in «Studi medievali», 3ª serie, XI/II (1970).

<sup>18</sup> Cfr. *supra*, p. 54 e p. 121 sgg.

<sup>19</sup> Cfr. *supra*, p. 67 sgg.

vio di nuclei di monaci, istruiti a Cluny, e scegliendo o approvando i priori e gli abati subordinati a Cluny: donde – con una interpretazione peculiare dell'asceti monastica, tutta risolta in uno sviluppo liturgico esuberante, entro spazi architettonici vasti, con ricca decorazione, e con intensa produzione di codici al servizio del rito – la formazione, entro il vario mondo monastico che tutto ormai si richiamava ufficialmente, nella cristianità occidentale, alla regola di san Benedetto, di specifiche *consuetudines Cluniacenses*, presenti ovunque si facesse capo a Cluny. Consuetudini concorrenti e divergenti rispetto a quelle di altre influenti abbazie: il monastero ad esempio di Gorze, fondato nell'VIII secolo, nel bacino della Mosella e irradiante le sue consuetudini, dal X al XII secolo, col favore dei vescovi, di signori e di re, in molte parti della Germania, pur senza l'ordinamento centralizzatore proprio di Cluny<sup>20</sup>; o come, in dimensioni minori, l'abbazia nata in onore dell'arcangelo Michele, alla fine del X secolo, allo sbocco della valle di Susa nella pianura torinese, sulla più grande strada romea dell'Occidente, per opera di nobili pellegrini di Alvernia (Aquitania orientale), e divenuta nell'XI secolo un piccolo e combattivo centro autonomo di cultura letteraria e teologica e di potere, forte di un vastissimo patrimonio fondiario e fiero della sua indipendenza da signori e da vescovi e delle sue proprie consuetudini, in parte ispirate ad asprezza eremitica<sup>21</sup>.

Come i centri monastici, così le sedi episcopali: presso le quali anzi avvenne ovunque fra X e XI secolo, sotto il rispetto della potenza economica e del potere, una duplicazione fra il patrimonio e la signoria del vescovo e il patrimonio e la signoria del capitolo cattedrale; due enti, il vescovato e il capitolo, strettamente legati in ogni sede vescovile sul piano culturale e culturale, ma a volta a volta alleati e rivali sul piano del potere signorile ed ecclesiastico. Alleanze e rivalità si svilupparono anche, e soprattutto, fra vescovi e abati, fra canonici e monaci, via via che, rovinato con l'impero carolingio in molta parte dell'Occidente l'inquadramento politico protettivo dell'ordinamento diocesano, i vescovi furono reclutati, nel seno sempre delle grandi famiglie militari, con aderenza più immediata alle condizioni locali della potenza – soprattutto nel regno di Fran-

cia, il più disgregato politicamente –, con attenzione dunque minore alla loro idoneità alla funzione pastorale, ed esercitarono pertanto con maggiore frequenza abusi di potere sui monaci della diocesi, sfruttando ad esempio senza discrezione il diritto di albergheria nelle visite ai monasteri (diritto che al vescovo apparteneva parallelamente a quello spettante ai conti nell'esercizio della loro giurisdizione) e pretendendo giuramenti di obbedienza che parevano omaggi di fedeltà vassallatica: così che molte abbazie – l'esempio più cospicuo fu quello di Cluny e di gran parte dei monasteri che ne dipendevano – ottennero, rivolgendosi al potere regio o al potere papale, l'esenzione dalla vigilanza e dalla giurisdizione ecclesiastica del vescovo diocesano; un'esenzione che – analogamente all'immunità di cui godevano gli enti ecclesiastici dalla giurisdizione degli ufficiali pubblici – talvolta si sviluppò in una sostituzione dei monaci al clero diocesano per l'esercizio dell'attività pastorale (la *cura animarum*), là dove i monaci possedevano chiese frequentate dai laici, e si tradusse in conflitti di competenza fra l'abate e il vescovo, fra i monaci officianti le chiese e i canonici della chiesa cattedrale e delle chiese plebane. E poiché canonici e monaci erano allora gli uomini di lettere, i conflitti si espressero, nell'XI e nel XII secolo, anche in una letteratura polemica sulle funzioni degli uni e degli altri, talora con mordace vivacità: donde ad esempio, al principio del XII secolo, in ambiente anglo-normanno, un aggressivo «improperium cuiusdam in monachos», a cui risponde un colorito «rescriptum cuiusdam pro monachis», che vituperava i chierici dalla vita sofisticata, «cincinnatos, ... barbibus rostratos, crinibus calamistratos, vestibibus effeminatos, distortisque pedibus unguatos»<sup>22</sup>. Una delle molte testimonianze della varietà del costume che, all'ombra del conformismo ufficiale, riuscì ad esprimersi dopo l'età carolingia nel mondo stesso dei chierici: nel mondo anzi soprattutto dei chierici, più spregiudicati di monaci e laici, perché più colti dei laici e più liberi dei monaci da schemi precostituiti di vita.

<sup>20</sup> K. HALLINGER, *Gorze-Cluny*, Roma 1950-1951.

<sup>21</sup> G. SERGI, *La produzione storiografica di S. Michele della Chiusa*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo», 81 (1969); 82 (1970): ora in Id., *La produzione storiografica di San Michele della Chiusa. Una cultura fra tensione religiosa e propaganda terrena*, Borgone di Susa 1983.

<sup>22</sup> R. FOREVILLE, J. LECLERCQ, *Un débat sur le sacerdoce des moines au XII<sup>e</sup> siècle*, in «Studia Anselmiana», 41 (1957), p. 57.

### 5. Il sistema delle chiese private

Se la presenza di chierici e monaci ad ogni livello ed in ogni forma della potenza è così largamente attestata e se il groviglio delle loro contese risponde con tanta chiarezza alla pluralità di orientamenti di un'aristocrazia della cultura, come si spiega la fortuna delle vecchie interpretazioni in cui il mondo ecclesiastico postcarolingio appariva asservito all'invadenza dei laici e alle ragioni del loro potere signorile e politico? L'equivoco procedeva dalla constatazione che le chiese furono ovunque, nel disordine postcarolingio, non soltanto centri attivi di potenza autonoma, ma in pari tempo elementi dell'altrui potenza: ben definiti elementi della potenza signorile e dell'egemonia regia. Di qui l'attribuzione all'intervento dei laici di ogni deviazione di chierici e monaci dall'uniformità degli schemi di vita tradizionali: quasi che l'*otium* letterario e la sperimentazione liturgica – tutto il complesso giuoco di letture e di riti, di raffigurazioni simboliche e di canti, di recitazione alternata ai silenzi, e di predicazione – non fossero, anche attraverso le molteplici loro ascendenze mediterranee, ricchi di suggestione loro proprie, lontanissime da quelle offerte dalla rozza vita militare dei nobili. Vero è piuttosto che le suggestioni letterarie e i turbamenti della sensibilità non avrebbero trovato una così larga possibilità di manifestazione, se le comunità religiose fossero state più rigidamente inquadrare, se fossero state costrette in schemi di vita più sorvegliati, se non avessero subito il contraccolpo culturalmente liberatore della disgregazione politica e della commistione dei poteri di ogni natura.

Non si trattava soltanto della presenza del potere politico ufficiale nell'ordinamento ecclesiastico (una presenza che a livello regio valeva, sì, come incontro fecondo di esperienze diverse di vita, ma che poteva anche riuscire strumento di uniformità piuttosto che di liberazione) e, reciprocamente, della presenza di chiese potenti per beni e giurisdizioni temporali entro il contesto politico, bensì di una più capillare compenetrazione dei patrimoni signorili col funzionamento di chiese minori. Il sistema della chiesa imperiale e regia era altra cosa dal sistema delle *ecclesiae propriae*. Quello riposava sia su una tradizione di diritto pubblico di origine imperiale romana, per cui il vertice della *res publica* aveva responsabilità supreme di fronte a tutti gli ordinamenti riconosciuti sul territorio di essa, sia sulla realtà dell'egemonia regia – per lo meno nel mondo dominato dagli Ottoni e dai loro successori – su tutti i centri e le forme di potere emergenti entro i confini del regno. Il sistema delle chiese private riposava inve-

ce su una tradizione delle aristocrazie militari di ascendenza in gran parte germanica: così nel regno visigoto, come nei regni franchi e in quello longobardo.

*Ecclesia propria* era quella fondata da un ricco possessore sulla sua terra allodiale, e da lui dotata di beni per un servizio religioso destinato anzitutto alla famiglia signorile: il prete che la officiava era scelto dal signore stesso, molte volte fra i suoi pertinenti, *famuli* o *servi*. Poteva essere anche un santuario affidato a una comunità canonica o, più spesso, monastica, che garantiva alla stirpe del fondatore un suffragio perpetuo di preghiere ed era subordinata alla sua vigilanza. In certi casi la chiesa signorile assunse, con l'assenso o su richiesta del vescovo, funzione di chiesa battesimale: divenne una pieve, posta a capo di una circoscrizione e di un *populus*, senza tuttavia perdere necessariamente il carattere di *ecclesia propria*, di chiesa inserita nel patrimonio privato di una famiglia.

Si badi che la chiesa signorile, come ogni altra chiesa, aveva beni suoi propri, inalienabili, ed aveva proventi connessi con la sua funzione religiosa, come le offerte che i fedeli recavano. Tuttavia, pur soggetto di proprietà e di redditi, era essa stessa oggetto dell'altrui proprietà, così che il *dominus* poteva intervenire nel suo funzionamento e nella gestione dei beni e nel godimento di un suo qualsiasi provento; e poteva disporne – come di un castello o di un mulino, salvo a rispettarla nel suo carattere sacro e nella sua intangibilità patrimoniale –, donandola, permutandola, vendendola, dividendola in quote ideali, lasciandola in eredità a figli e nipoti. E poiché anche un ente ecclesiastico, disponendo di un patrimonio, era in grado di fondare o di acquistare altre chiese, assunsero carattere di *ecclesiae propriae* anche quelle possedute da abbazie, da vescovati e da capitoli canonicali, purché sorgessero su terra allodiale dell'ente. Anzi, le chiese stesse plebane, quando non fossero nel patrimonio di laici o di comunità monastiche o canonicali e si trovassero nella pertinenza diretta del vescovo, furono assimilate alle sue *ecclesiae propriae*, annoverate cioè nel patrimonio temporale del vescovato: per cui talvolta il vescovo le donava ad abbazie o a capitoli canonicali, o le concedeva in beneficio a singoli chierici, od anche a laici che in tal modo acquistavano i consueti diritti di scelta del titolare (il *plebanus*) e di intervento nella gestione del patrimonio della pieve.

Il possesso di chiese divenne così, in età postcarolingia, un connotato di qualsiasi potenza signorile, fosse ecclesiastica o laica. Fra X e XI secolo così la potenza di un laico come la potenza temporale di un vescovo o di un abate o di un capitolo

canoniche erano costituite da una somma eterogenea di beni fondiari e di incolti, di diritti su *servi* e su *famuli*, di poteri di banno connessi a centri curtensi o a castelli, di esazioni di origine pubblica o sorte dalla consuetudine, e infine di cappelle, pievi, santuari e monasteri, considerati nella materialità degli edifici sacri, nel patrimonio pertinente alle chiese, nei diritti di scelta e di vigilanza sulle persone addette al culto, nei proventi connessi con l'esercizio delle funzioni religiose. Un singolare destino, fra i diritti pertinenti alle chiese e ai signori che le possedevano, toccò al diritto di decima, che già sappiamo originariamente connesso, in età carolingia, con la funzione plebana. Non soltanto la decima pervenne, insieme con la chiesa, in mano del signore temporale della pieve (signore laico o signore ecclesiastico), ma per decisione vescovile fu spesso staccata dalla chiesa plebana del territorio in cui era percepita, e assegnata in godimento perenne a un monastero bisognoso di aiuto economico, a un eremo appena fondato, a un arcidiacono, a una comunità di canonici o a un chierico qualsiasi, od anche a un laico. Le famiglie signorili fecero larga incetta di decime; e quando, fra XI e XII secolo, entrarono in crisi di coscienza di fronte alla predicazione dei riformatori, spesso cedettero le chiese avite a vescovi e a monasteri, in donazione pia o con qualche compenso, ma raramente si lasciarono persuadere a "restituire" (questo il linguaggio dei riformatori) le decime alle chiese plebane. La decima era una fonte troppo sicura di reddito, percepita com'era direttamente sul raccolto di ogni contadino, perché le famiglie signorili facilmente vi rinunziassero, e per lo più era da troppo tempo staccata da qualsiasi riferimento ad una chiesa, perché il timore religioso di godere di rendite sacre potesse indurre alla restituzione.

#### 6. La restaurazione dell'ordinamento ecclesiastico secondo schemi pubblicistici e la creazione della monarchia papale

Il disordine di un simile commercio di chiese e di redditi ecclesiastici, fin dal suo primo manifestarsi, non poteva non suscitare nei centri di cultura, dove l'insegnamento ufficiale rimaneva permeato da una rigorosa tradizione di regole per ogni settore ed ogni aspetto della vita individuale e sociale, una indignata protesta. In realtà appunto questo disordine provocava le sedi ecclesiastiche e le comunità religiose ad un confronto diretto con gli altri gruppi sociali e le costringeva, corrompendole, a

porsi il problema delle proprie contraddizioni e della propria riforma, conferendo un senso drammatico alla loro esistenza. Fu un alternarsi di decadenze rovinose e di "eroiche" restaurazioni: nella sede papale e nelle sedi vescovili, nella condotta dei canonici e nell'ascesi dei monaci. Il clero delle campagne si trovò coinvolto nella vita di tutti; ma quei preti, ammogliati e ricchi di prole in dispregio dei canonici, intenti com'erano a collocare figli e nipoti nel commercio delle chiese e delle terre, rilevarono qualità insospettate di intraprendenza nelle operazioni economiche, aiutati dalla conoscenza della scrittura e dalla conseguente possibilità di ricorrere con piena intelligenza degli atti all'attività dei notai.

Lo sfruttamento delle cose e dei redditi delle chiese da parte dei laici era del resto possibile per il continuo spontaneo moltiplicarsi di chiese e crescere dei patrimoni ecclesiastici, quale effetto del generale affluire di donazioni e di offerte. In particolare avveniva che determinate famiglie signorili, fondando e dotando santuari, acquistassero, sì, diritti di *dominatus*, ma continuassero poi per molte generazioni ad arricchire di doni e a difendere le loro chiese, e a un peculiare santuario si stringessero per meglio definire se stesse come stirpi signorili, per dare alla propria vita un significato nel contesto delle credenze di tutti, procurandosi preghiere, commemorazioni e tombe nel luogo sacro da esse prediletto<sup>23</sup>. La confidenza che i laici si permettevano con le cose sacre, la molteplicità di rapporti contraddittori con esse e con le persone che le custodivano, introducevano chiese e clero nella vita di tutti, come elemento indispensabile a dare un senso alla fatica e alle ambizioni: in una sorta di partecipazione collettiva alla severa vicenda del cosmo cristiano.

Ma l'irrazionalità di un libero commercio di cose e di uffici, che la dottrina tradizionale affidava alla custodia di un'autonoma gerarchia sacerdotale, era una sfida continua alla cultura ecclesiastica, sistemata in rigide categorie. La predicazione generica contro i mali del mondo, l'ardore polemico connaturato col profetismo e col messaggio cristiano si orientarono quindi spontaneamente verso un obiettivo assai chiaro. Il male fu identificato col disprezzo dei canonici e con ogni forma di commistione di sacro e profano, di ordinamento ecclesiastico e di interesse secolare: si gridò allo scandalo di una simonia universale, si vituperarono vescovi, si dichiararono concubinari i preti ammogliati. Non fu un movimento unitario, né fu dapprima un'azione diretta

<sup>23</sup> Cfr. P. C. AMMAROSANO, *La famiglia dei Berardenghi*, Spoleto 1974.

dalla chiesa di Roma. Le idee di riforma si manifestarono nei cenobi più austeri, nella predicazione eremitica e in più sedi episcopali, soprattutto nelle terre transalpine soggette ai re tedeschi: e furono papi del regno teutonico, immessi nella sede romana dall'intervento imperiale, quelli che iniziarono la coordinazione di quegli spontanei movimenti riformatori.

Tali movimenti si espressero anzitutto attraverso concrete riforme e inasprimenti del costume di gruppi canonicali e monastici in diocesi determinate o in determinati collegamenti di cenobi o di eremi, e attraverso l'opera di quei canonisti che, volendo armonizzare in nuove collezioni i canoni emanati sulle più diverse materie dai più diversi sinodi della cristianità nel passato, seguirono criteri di riordinamento razionale di tale immensa produzione giuridica e posero l'accento sulla responsabilità e sull'autorità vescovile: fu questo il caso, ad esempio, del celebre *Decretum* di Burcardo, vescovo di Worms al principio dell'XI secolo, il quale, con la collaborazione di chierici esperti in diritto ed anche di un monaco, raggruppò e accomodò canoni secondo un certo ordine logico, e con spirito di moderazione nelle materie delicate del matrimonio dei chierici e del matrimonio dei laici, del primato romano e del potere politico e della vigilanza vescovile sui monaci, rivelando un singolare equilibrio umano e una cultura serena<sup>24</sup>. Ma quando la direzione dei movimenti riformatori fu assunta da Roma, e in Roma prevalse intorno all'arcidiacono Ildebrando (il futuro Gregorio VII) il gruppo più intransigente, avvenne una duplice complicazione: la lotta contro simonia e concubinato, dopo qualche momento in cui si fece appello anche ai laici per piegare alla riforma i chierici e i vescovi più riluttanti (famoso soprattutto le agitazioni dei patarini di Milano), finì con l'assumere sempre più il carattere di una contrapposizione fra il costume e il mondo dei laici e il codice morale e l'organizzazione del sacerdozio – donde l'urto violento contro l'impero, per escludere i laici, a qualunque livello di potenza, dal governo delle chiese, contro tutta la tradizione così orientale come occidentale della cristianità dal IV secolo in poi –; e il primato romano fu utilizzato, con l'ausilio di speciali collezioni canoniche orientate in tal senso, per imporre un potere papale pressoché illimitato su tutti i vescovi dell'Occidente, organizzando l'intero sacerdozio – e parallelamente anche il

<sup>24</sup> G. FOURNIER, G. LE BRAS, *Histoire des collections canoniques en Occident*, I, Paris 1931; O. CAPITANI, *Immunità vescovili ed ecclesiologica in età pregregoriana e gregoriana*, Spoleto 1966.

mondo monastico – entro un suo proprio sistema monarchico di governo, ignoto fin allora nella cristianità. In un *dictatus papae* che si legge nel registro delle lettere di Gregorio VII<sup>25</sup>, si pone l'accento sul potere del papa di deporre e trasferire i vescovi; di mandare legati che presiedano concili regionali e ivi comandino ai vescovi e possano pronunciare contro di essi sentenze di deposizione; di stabilire, egli solo, nuove leggi ecclesiastiche e nuove circoscrizioni diocesane; di conferire, egli solo, piena validità ai canoni; di pronunciare sentenze che nessuno può correggere, mentre egli può correggere le sentenze di tutti; di giudicare le cause importanti di qualsiasi chiesa.

Per realizzare contro il potere regio e signorile la *libertas ecclesiae*, l'ordinamento cattolico si orientava dunque verso l'assolutismo papale. La convergenza dei più accesi fautori del celibato ecclesiastico e di un corretto conferimento degli uffici ecclesiastici – come, in Italia, il laicato milanese ribelle al suo arcivescovo, il monachesimo vallombrosano ostile al vescovo di Firenze, il gruppo romano di chierici e monaci riformatori (l'arcidiacono Ildebrando era un monaco) – parve, nel fervore della lotta, mettere in crisi gli schemi di vita che avevano sempre riservato ufficialmente al sacerdozio la predicazione religiosa e morale, e chiamare tutti i credenti a un impegno di testimonianza e di azione religiosa<sup>26</sup>. Ma una tale convergenza – sorretta dalla veemenza di un sentire austero e intollerante e da un procedimento intellettuale duramente consequenziario – finì col sostituire al disordine postcarolingio, attraverso la costruzione dell'apparato papale e, parallelamente, di una scienza del diritto canonico, un duplice irrigidimento: clero e popolo furono a poco a poco costretti in una rete di prescrizioni e di vigilanze severe, a cui in parte sfuggirono soltanto in grazia di un nuovo costume di dissimulazione, destinato a durare nei secoli fino al mondo a noi contemporaneo; e le chiese vescovili e abbaziali a poco a poco perdettero quella fierezza di tradizioni autonome e quella varietà e relativa libertà di azione, che gli interventi regi e signorili avevano consentito nell'alto medioevo – proprio in virtù del loro carattere laico e della conseguente necessità di ricorrere, nelle decisioni riguardanti le chiese, al consiglio di chierici e monaci gravitanti intorno al re e alle grandi famiglie militari –, una varietà e libertà di azione a cui nel basso medioevo la mo-

<sup>25</sup> MGH, *Epistolae selectae*, II, n 55 a.

<sup>26</sup> G. MICCOLI, *Chiesa gregoriana*, Firenze 1966.

narchia papale, burocraticamente e giuridicamente organizzata, poté efficacemente contrastare.

Questo sviluppo canonistico e burocratico tanto più merita di essere segnalato, in quanto, oltre a costituire di per sé una trasformazione profonda della struttura del potere ecclesiastico, servì di sollecitazione concorrenziale e di modello alla ricostruzione degli apparati giuridico-politici del basso medioevo. Fu anzitutto in sede di legislazione ecclesiastica che si andò riaffermando, sotto l'influenza dell'attività imperiosa di Gregorio VII e dei nuovi studi di diritto romano, l'idea di una produzione giuridica culminante nella volontà del principe e tutta convalidata da essa: una volontà superiore ad ogni consuetudine, perché operante consapevolmente e secondo ragione. Il ricorso alla *ratio*, come metodo di discussione critica e di soluzione razionale dei problemi della convivenza umana, si manifestò in verità soprattutto nel lavoro compiuto dai canonisti per superare, per ogni argomento, la discordanza dei canoni: un lavoro che, preparato con consapevolezza crescente e varietà di orientamenti ecclesiologici nella redazione delle collezioni dell'XI secolo, culminò poco prima della metà del XII nella più famosa fra tutte le sistemazioni ragionate di canoni, il *Decretum* di Graziano (un canonista e teologo che insegnò a Bologna), detto anche *Concordantia discordantium canonum*. Ma nel corso del XII secolo si andò in pari tempo intensificando l'attività normativa della sede romana, il *ius novum*, la produzione cioè sistematica di decretali papali, che acquistarono un posto sempre più centrale e prevalente entro la foresta giuridica studiata dai canonisti: decretali che furono a loro volta raccolte dall'iniziativa privata dei canonisti, e poi frammentate per argomenti in modo da consentire collezioni sistematiche che integrassero e correggessero le norme coordinate da Graziano; finché al tempo di Innocenzo III e dei suoi successori si andò sostituendo all'iniziativa privata quella papale in quest'opera di sistemazione delle norme romane, che sempre implicava un adattamento di più norme fra loro e perciò l'intervento della *ratio*, una *ratio* qui sanzionata dalla volontà papale. Così nacque – in aggiunta al *Decretum Gratiani* e in parziale sostituzione di esso – un vero corpo di leggi ecclesiastiche, concepito come analogo all'antico codice di Giustiniano e come tutto fondato sull'autorità papale, in quanto da essa prodotto e coordinato<sup>27</sup>.

<sup>27</sup> G. LE BRAS, *Histoire du droit et des institutions de l'église en Occident, VII: L'âge classique, 1140-1378*, Paris 1965.

Un esito veramente inatteso del fervido movimento riformatore dell'XI secolo? Ciò può sembrare a chi ponga mente soltanto ad alcune parole d'ordine dei riformatori: la rivendicazione della *libertas ecclesiae*. Ma le radici di quel movimento erano nella clamorosa contraddizione, interna alla società del X secolo, fra il rompersi di ogni potere ufficiale in frammenti, disputati da una moltitudine di nuclei signorili, ecclesiastici e laici, e il persistere, nei monasteri e nelle cattedrali, di una cultura ufficiale fortemente organizzata ed esclusiva, a cui nessuno era in grado di opporre una visione più libera della vita e che si sostanzialmente di schemi solenni e di una precettistica dominante ogni comportamento. Per quanto questa cultura, nell'aprirsi dell'XI secolo e in relazione coi mille contrasti del tempo, si presentasse con una notevole ricchezza di forme, era insita in essa l'esigenza di una ricostruzione razionale delle istituzioni, secondo il modello pubblicistico antico (l'ordinamento pubblico romano) e con una capacità di sviluppo in senso unitario e monarchico, pari alla sfida rappresentata dal vasto disordine: una ricostruzione delle istituzioni anzitutto ecclesiastiche, poiché erano chierici e monaci i rappresentanti di quella cultura e perché nell'ordinamento ecclesiastico – nonostante una dispersione non priva di analogie con la disgregazione dell'ordinamento politico – la sacralità di persone e di cose destinate al culto pubblico e alla predicazione e la necessità di procedere alla consacrazione di preti e di altari da parte del vescovo valevano a mantenere un tessuto di relazioni con l'autorità ufficiale (ciò non avveniva nel caso delle forze allodiali e dei connessi diritti signorili di banno) e a rammentare l'incongruenza che la scelta delle persone sacre e i redditi delle chiese fossero subordinati a interessi privati.